



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 168 dell' 1 luglio 2014

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 300 - Impegno del Governo della Regione in ordine al diniego di autorizzazioni di ricerca e prelievo di idrocarburi e coltivazione di campi geotermici sul territorio regionale nonchè alla revoca di quelle già rilasciate.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

in seguito al terremoto verificatosi in Emilia Romagna nel maggio del 2012, è stata istituita, con decreto n.5930 del 11/12/2012 del Dott. Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente della Regione Emilia, una commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano-romagnola colpita dal sisma del 2012, denominata International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in The Emilia Region o 'Commissione ICHESE', incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi ed aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal sisma;

la Commissione ha avuto l'incarico di produrre un rapporto che, sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche al momento disponibili, verificasse l'eventuale correlazione tra il terremoto emiliano, le ricerche di idrocarburi effettuate nel sito di Rivara e lo sfruttamento e/o l'utilizzo di reservoir, in tempi recenti e nelle immediate vicinanze della sequenza sismica del 2012;

in data 13 febbraio 2014 la Commissione ICHESE ha consegnato al Dipartimento della Protezione Civile la relazione conclusiva dei lavori, di seguito denominata 'Rapporto ICHESE', contenente delle raccomandazioni;

la Commissione ha acquisito dati sulla attività sismica e deformazioni del suolo, sulla geologia e sismica a riflessione e sulle operazioni di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, stoccaggio di gas e attività geotermica, tra l'altro attraverso riunioni con rappresentanti dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), dell'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), del Servizio Sismologico della Regione Emilia Romagna e delle ditte che svolgono attività di esplorazione e sfruttamento di

./..

idrocarburi nell'area;

il lavoro della Commissione è iniziato con una revisione della letteratura scientifica e dei rapporti disponibili. Esiste infatti una vasta letteratura scientifica, sviluppata soprattutto negli ultimi venti anni, che mostra come in alcuni casi azioni tecnologiche intraprese dall'uomo, comportanti iniezione o estrazione di fluidi dal sottosuolo per la ricerca di idrocarburi o la creazione di campi geotermici, possano avere una influenza sui campi di sforzi tettonici principalmente attraverso variazioni nella pressione di poro nelle rocce e migrazione di fluidi, innescando fenomeni sismici significativi, innescando faglie distanti anche decine di chilometri dal punto di iniezione o estrazione e diversi anni dopo le azioni antropiche. In particolare l'esame della letteratura scientifica esistente evidenzia che:

a) estrazioni e/o iniezioni legate allo sfruttamento di campi petroliferi possono produrre, in alcuni casi, una sismicità indotta o innescata;

b) la sismicità indotta e, ancor più, quella innescata da operazioni di estrazione ed iniezione sono fenomeni complessi e variabili da caso a caso, e la correlazione con i parametri di processo è ben lontana dall'essere compresa appieno;

c) la magnitudo dei terremoti innescati dipende più dalle dimensioni della faglia e dalla resistenza della roccia che dalle caratteristiche della iniezione;

d) ricerche recenti sulla diffusione dello sforzo suggeriscono che la faglia attivata potrebbe trovarsi anche a qualche decina di chilometri di distanza e a qualche kilometro più in profondità del punto di iniezione o estrazione, e che l'attivazione possa avvenire anche diversi anni dopo l'inizio dell'attività antropica;

e) la maggiore profondità focale di alcuni terremoti rispetto all'attività di estrazione associata è stata interpretata come una evidenza diretta del fatto che l'estrazione o l'iniezione di grandi volumi di fluidi può indurre deformazioni e sismicità a scala crostale;

f) esistono numerosi casi di sismicità indotta da operazioni di sfruttamento dell'energia geotermica. La maggior parte di essi è legata allo sviluppo di Enhanced Geothermal Systems, nei quali vengono provocate fratture in rocce ignee impermeabili per produrre delle zone permeabili. Esistono anche

./..

diversi casi di terremoti associati all'utilizzazione tradizionale dell'energia geotermica. I terremoti prodotti sono di magnitudo medio-bassa e a distanze non più grandi di alcuni chilometri dai pozzi di estrazione o iniezione;

g) l'esame di tutta la letteratura esistente mostra che la discriminazione tra la sismicità indotta o innescata e quella naturale è un problema difficile, e attualmente non sono disponibili soluzioni affidabili da poter essere utilizzate in pratica';

sulla base della letteratura scientifica e delle evidenze sperimentali, la Commissione ICHESE non ha potuto escludere che le azioni inerenti lo sfruttamento di idrocarburi nella concessione di Mirandola in Emilia Romagna possano aver contribuito a 'innescare' l'attività sismica del 2012 in Emilia, sottolineando la necessità di avere almeno un quadro più completo possibile della dinamica dei fluidi nel serbatoio e nelle rocce circostanti al fine di costruire un modello fisico di supporto all'analisi statistica;

la Commissione ICHESE, sottolineando che la 'sismicità indotta e innescata dalle attività umane è un campo di studio in rapido sviluppo, ma lo stato attuale delle conoscenze, e in particolare la mancanza di esperienza in Italia, non permette la elaborazione di protocolli di azione che possano essere di uso immediato per la gestione del rischio sismico', ha formulato una serie di raccomandazioni volte ad avere un quadro più chiaro della relazione tra terremoti innescati o indotti ed attività di estrazione di idrocarburi e campi geotermici, come le seguenti:

a) nuove attività di esplorazione per idrocarburi o fluidi geotermici devono essere precedute da studi teorici preliminari e di acquisizione di dati su terreno basati su dettagliati rilievi 3D geofisici e geologici....;

b) le attività di sfruttamento di idrocarburi e dell'energia geotermica, sia in atto che di nuova programmazione, devono essere accompagnate da reti di monitoraggio ad alta tecnologia, finalizzate a seguire l'evoluzione nel tempo dei tre aspetti fondamentali: l'attività microsismica, le deformazioni del suolo e la pressione di poro;

c) il monitoraggio sismico dovrebbe essere effettuato con una rete locale dedicata capace di rilevare e caratterizzare tutti i terremoti di magnitudo almeno 0,5 ML;

./..

d) le deformazioni del suolo devono essere rilevate principalmente con metodi satellitari. Dovrebbero essere utilizzate tecnologie interferometriche (INSAR e GPS) che permettono di identificare processi di subsidenza con una risoluzione di alcuni millimetri all'anno;

e) la pressione dei fluidi nei serbatoi e nei pori delle rocce deve essere misurata al fondo dei pozzi e nelle rocce circostanti con frequenza giornaliera;

f) le caratteristiche geologiche e sismo-tettoniche dell'area in studio devono essere analizzate, deve essere generato un sistema operativo a 'semaforo' e devono essere stabilite le soglie tra i diversi livelli di allarme;

g) è consigliabile che tutti i dati sismici vengano continuamente analizzati con metodologie statistiche per evidenziare variazioni dagli andamenti tipici della sismicità di fondo, quali variazioni dell'intervallo di tempo tra eventi, variazioni nel valore di b della distribuzione della magnitudo, clustering spaziali o/e temporali, comportamenti non-poissoniani. L'utilizzo di metodologie ETAS e di eventuali altre nuove metodologie va incoraggiato;

h) è necessario che i dati rilevanti per il conseguimento di quanto sin qui indicato e in possesso delle compagnie siano da esse messi a disposizione degli enti responsabili per il controllo;

il territorio della Regione siciliana è ad elevato rischio sismico, la maggior parte del territorio siciliano è classificato come zona sismica di seconda categoria e la Valle del Belice e l'area di Messina come zona sismica di categoria 1 ad elevata sismicità. Nel passato il territorio siciliano è stato funestato da terremoti distruttivi di elevata intensità come:

a) terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 che provocò più di 80'000 vittime;

b) terremoto della Val di Noto dell'11 gennaio 1693 che provocò più di 60'000 vittime;

c) terremoto del 15 gennaio 1968 nella Valle del Belice che provocò circa 300 vittime e rase al suolo Gibellina, Montevago, Salaparuta, Poggioreale, S. Margherita del Belice, Partanna e S. Ninfa;

CONSIDERATO che:

./..

risulta necessario, nelle regioni come la Sicilia che effettuano ricerche di idrocarburi e geotermiche e che presentano elevati rischi sismici, tenere conto delle raccomandazioni formulate nel rapporto ICHESE;

nessuna delle raccomandazioni contenute nel rapporto ICHESE, risultano al momento applicate nella Regione siciliana;

fenomeni sismici anche distruttivi risultano, a volte, associati ad operazioni di coltivazione e ricerca di idrocarburi e sviluppo di campi geotermici, con fratturazione delle rocce ignee impermeabili (Fracking), che non escludono una connessione tra queste attività antropiche con l'induzione o l'innescio di fenomeni sismici;

'Lo stato attuale delle conoscenze e in particolare la mancanza di esperienza in Italia, non permette la elaborazione di protocolli di azione che possano essere di uso immediato per la gestione del rischio sismico';

la politica europea in materia ambientale è fondata sul principio di precauzione ai sensi dell'art. 191 del Trattato che viene declinato, dalla Comunicazione esplicativa della Commissione europea del febbraio del 2000 (cfr. Comunicazione COM (2000) 01), come una strategia di gestione del rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli essere umani e i dati disponibili non consentano una valutazione completa del rischio; in particolare l'applicazione del principio richiede l'identificazione dei rischi potenziali, una valutazione scientifica realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti e la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati;

RITENUTO che il territorio della Regione siciliana è fortemente fragile dal punto di vista sismico e presenta alcune zone ad altissimo rischio terremoto e che non è possibile, allo stato dell'elaborazione di protocolli di azione che possano essere di uso immediato per la gestione del rischio sismico',

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a negare tutte le autorizzazioni di ricerca e prelievo di idrocarburi sul territorio regionale attualmente in corso di VIA, nonché a revocare quelle già rilasciate;

./..

a negare tutte le autorizzazioni di coltivazione di campi geotermici con fratturazione delle rocce ignee impermeabili sul territorio regionale attualmente in corso di VIA, nonché a revocare quelle già rilasciate.

(6 maggio 2014)

PALMERI - CANCELLERI - CAPPELLO -
TANCREDI - CIACCIO - CIANCIO - ZAFARANA -
FERRERI - MANGIACAVALLO - SIRAGUSA -
TRIZZINO - FOTI - LA ROCCA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 312 - Salvaguardia dell'ecosistema e delle attività produttive nell'area del Canale di Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

lo Stretto o Canale di Sicilia è caratterizzato da una complessa morfobatimetria dei fondali ed è sede di importanti processi idrodinamici legati agli scambi d'acqua tra il bacino occidentale e quello orientale del Mediterraneo;

la ricchezza di vita delle zone interessate, compresa la presenza di specie protette, dai coralli ai cetacei, e la presenza di aree di particolare rilevanza per la riproduzione di specie di interesse commerciale per la pesca, ne fa un ecosistema unico e una risorsa economica irrinunciabile per la popolazione siciliana;

le popolazioni ittiche presenti idonee all'alimentazione umana, conoscono una fase di depauperamento in tutto il Mediterraneo, in special modo in alcune aree prospicienti le coste italiane appare quindi necessaria e urgente una politica che miri alla loro tutela;

CONSIDERATO che:

il Canale di Sicilia è una zona aperta alla ricerca e coltivazione di idrocarburi;

il rischio inquinamento connesso a tale attività pone in concreto pericolo non solo tutto l'ecosistema del Mare Nostrum, ma altresì mette a repentaglio il lavoro dei pescatori e di tutti quei sistemi economici, come il turismo, che dipendono strettamente dalla salute del mare;

secondo il documento 'Ricerca di idrocarburi in Mediterraneo e impatto sull'ecosistema marino e sulla vita dei Cetacei', inviato ai Ministeri interessati ed ai principali enti preposti al monitoraggio del settore marittimo, dalle associazioni Ente nazionale protezione animali (Enpa), Animalisti Italiani, Sea Shepherd conservation society Italy, The Black Fish, Centro studi cetacei, Ketos, Aeolian dolphin research, Centro ricerca cetacei, Comitato parchi Italia, Federazione nazionale Pro Natura, Pro Natura Mare Nostrum, Bottlenose dolphin research institute, Istituto per gli studi sul mare, Lega italiana dei

./...

diritti dell'animale e California State University at Northridge, 'le istanze e gli studi di impatto ambientale (Sia) che si riferiscono ai progetti di ricerca di idrocarburi cercano di limitare il reale impatto attraverso una lottizzazione del mare (in particolare per il bacino Adriatico, un mare chiuso da considerarsi come un sistema naturale unico), senza mai valutare attentamente l'impatto cumulativo che le diverse istanze, più o meno adiacenti e numerose, possono avere sull'ecosistema marino tutto. Si ricorda infatti che, proprio per la sua natura fisica di 'fluido', il mare costituisce un organismo mobile e dinamico. Dunque il tentativo di minimizzare e mitigare un impatto cumulativo risulta del tutto impraticabile';

L'opinione pubblica ancora ricorda il disastro causato dall'esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, il quale continua a produrre i suoi effetti e conseguenze nefaste per l'ambiente e la salute umana;

ATTESO che:

negli ultimi anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 'Norme in materia ambientale' stabilisce che 'Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare';

attraverso tale decreto viene definita una fascia di protezione di 12 miglia dalle coste;

questo divieto è valido unicamente per le istanze presentate successivamente all'emanazione del D.Lgs. 128 del 2010;

si rappresenta che quasi tutte le istanze che riguardano il Canale di Sicilia sono antecedenti al 2010, buona parte di esse riguardano zone site all'interno della fascia delle dodici miglia ed in alcuni casi zone estremamente vicini alla costa;

le richieste di nuovi permessi di ricerca porteranno le attuali aree soggette a concessioni e

./..

permessi di ricerca a più che raddoppiarsi (da 3.105,66 Km² a 7.153,73 Km²) e, come ricordato, parte di queste sono vicine alla costa;

l'aumento del numero di piattaforme presenti nel Canale di Sicilia potrebbe porre in un prossimo futuro problemi di sicurezza connessi sia agli impianti stessi che dell'aumento del traffico di navi petroliere;

un eventuale incidente, quale un copioso sversamento, potrebbe causare nelle nostre coste danni incalcolabili soprattutto nel settore turistico e della pesca, atteso che il 'Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini', approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2010, riporta la seguente considerazione: 'In ogni caso le varie tecniche di rimozione, pur combinate tra loro e nelle condizioni ideali di luce e di mare, consentono di recuperare al massimo non più del 30% dell'idrocarburo sversato. Tale percentuale tende rapidamente a zero con il peggioramento delle condizioni meteo-marine. Impossibile operare la rimozione in assenza di luce';

TENUTO CONTO che:

nelle acque dello Stretto di Sicilia sono state istituite in passato due zone di tutela biologica nelle GSA 15 e 16, ai sensi dell'art. 145, comma 1, lettera c), interdette alla pesca a strascico per tre anni e finalizzate alla protezione di giovanili di Merluzzo (*Merluccius merluccius*), i cui limiti geografici saranno indicati con provvedimento del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

dette aree ZTB discendono dal decreto assessoriale dell'Assessore per la cooperazione della Regione siciliana n. 103 del 21 aprile 2006, articolo 5, dove vengono istituite nelle acque dello Stretto di Sicilia due ZTB nelle GSA 15 e 16, interdette alla pesca a strascico per tre anni e finalizzate soprattutto alla protezione di giovanili di 'Merluccius merluccius';

dette aree ZTB devono essere esattamente delimitate geograficamente 'con provvedimento del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali';

ATTESO che:

il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (United Nations Environment Programme, UNEP) è stato il primo organismo mondiale a occuparsi di tutela

./..

delle acque marine, lanciando nel 1974 il Regional Seas Programme (Programma per i Mari Regionali, RSP);

esso si propone di stabilire una comune strategia globale e un quadro per la protezione dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, dandone, però, un'attuazione operativa a livello 'regionale';

la politica dell'Unione europea è sempre stata mirata a ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle attività off shore nel settore degli idrocarburi e a limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento e migliorando i meccanismi di risposta in caso d'incidente;

il quadro normativo comunitario è divenuto nel tempo estremamente ampio, poggiando su alcune direttive di capitale importanza quali: Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione; Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; la Direttiva 2013/30/UE, che stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti;

la Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche (DGRME), presso il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge i compiti di programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;

nella Regione siciliana, la ricerca e coltivazione degli idrocarburi è di competenza dell'URIG (Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia);

esso svolge i compiti di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. n. 14/2000, in particolare esplica la propria competenza nel settore della ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sull'intero territorio della Regione siciliana;

l'URIG è anche l'organo di vigilanza nel settore estrattivo (idrocarburi e geotermia) con le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5, comma

./..

2, del D.P.R. 128/59, per tali compiti applica le procedure di cui D.lgs. 758/94 (Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro);

esso ha doveri di controllo sull'applicazione delle leggi minerarie e delle norme riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori nei settori di competenza,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
e
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ad assumere urgentemente tutte le iniziative e provvedimenti necessari per il ripristino e la nuova costituzione di Zone a Tutela Biologica nello Stretto di Sicilia (ZBT, affinché si addivenga alla stipula di accordi col DGRME presso il MISE che abbiano come effetto quello di ritirare le passate concessioni, al fine di tutelare con urgenza il Canale di Sicilia da sfruttamenti e da situazioni che possano definitivamente compromettere la sua biodiversità e il ripopolamento ittico, con conseguente scomparsa delle attività economiche di pesca e di turismo legato ad essa, e volte ad impedire un possibile disastro ambientale nel 'Mare Nostrum'.

(4 giugno 2014)

FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 244 - Attuazione del protocollo d'intesa approvato con D.P.Reg. del 23 dicembre 2011 e istituzione di un fondo unico per tutte le attività socio-sanitarie.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

le comunità alloggio per disagio psichico sono state introdotte a seguito dell'emanazione della l. n. 180 del 1978, con la quale si è stabilito il graduale superamento degli ospedali psichiatrici;

le comunità alloggio sono state annoverate, fin dalla legge regionale n. 22 del 1986 tra i servizi socio-assistenziali, che ha conferito loro il mandato sociale di ospitare ed assistere i pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici, operando in integrazione con i Dipartimenti di salute mentale territoriali;

le Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale, redatte nel 2008 ad opera del Ministero della Salute, riconoscono l'importanza per la cura del paziente psichiatrico del sostegno abitativo e degli interventi di residenzialità: queste svolgono un ruolo di natura prettamente socio-sanitario, erogando prestazioni ad elevata integrazione sanitaria, così come pacificamente riconosciuto da più soggetti istituzionali e dal quadro normativo e regolamentare vigente;

RITENUTO che:

le comunità alloggio per disagio psichico, secondo i dati risultanti dall'albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui all'art. 26 della l. reg. n. 22 del 1986, aggiornati a febbraio 2013, sono circa 200, ospitano oltre 2000 pazienti ed impiegano circa 1800 operatori;

il ruolo delle comunità alloggio non è più limitato alla sola attività assistenziale ma è incentrato sulla cura e la riabilitazione psico-sociale delle persone affette da un disturbo psichico. Infatti, se inizialmente tali strutture ospitavano pazienti provenienti dagli ex ospedali psichiatrici, oggi l'utenza è primariamente composta da uomini e donne molto giovani, spesso con un alto livello culturale e di scolarizzazione portatori di bisogni e patologie complesse, caratterizzate dalla dimensione multifattoriale; e, cioè, patologie psichiatriche spesso correlate all'abuso di sostanze

./..

psicotrope (disturbi con doppia diagnosi) o a gravi disturbi di personalità che esitano in disturbi psichiatrici a causa di eventi di vita non elaborati (morte dei genitori, perdita del lavoro, separazione dal coniuge, etc.). La tipologia di utenza appena descritta necessita, come è evidente, di risposte complesse, appropriate e diversificate;

le comunità alloggio operano in stretta collaborazione con i dipartimenti di salute mentale; l'inserimento di un paziente presso la comunità e la pianificazione di idonea terapia farmacologica, la cui somministrazione viene affidata alla stessa comunità, è seguito e predisposto da uno psichiatra. Vengono progettati in sinergia interventi di cura, riabilitazione ed inclusione sociale personalizzati, secondo Piani Terapeutici Individualizzati per ogni singolo paziente;

VISTO che:

il DPCM del 29 novembre 2001 n. 19854, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza, include l'attività riabilitativa sanitaria, socio-sanitaria rivolta alle persone con disabilità psichica tra questi, stabilendo al contempo che tali prestazioni di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario;

il DPCM del 14.02.2001 'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie', in linea con quanto stabilito nell'art. 3 septies della l. n. 502/1992, rubricato 'Integrazione socio-sanitaria', demanda alle regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari, di determinare gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, sottolineando che la programmazione degli interventi socio-sanitari avviene secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale;

l'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2009, 'Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale', prevede che 'La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli enti del settore e di tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario ed a cui compete l'attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione sanitaria regionale';

./...

l'art. 3 della citata legge regionale 5/2009 prevede che: 'Il Servizio sanitario regionale: (...) f) rende effettiva l'integrazione socio-sanitaria, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001';

l'art. 20 L.R. 5/2009 prevede che: 'l'Assessore regionale per la sanità determina, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le condizioni e le modalità secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati, nel rispetto: a) dei vincoli e dei principi dettati dalla normativa vigente con particolare riferimento alle materie di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale, di accordi contrattuali e di remunerazione degli erogatori privati secondo la tipologia delle strutture e la qualità delle prestazioni erogate';

la Regione siciliana ha approvato, con D.P.R.S. del 18.07.2011, 'il Piano sanitario regionale 'Piano della salute 2011- 2013', nel quale, al paragrafo 4.2, si definiscono 'attività ad alta integrazione sanitaria' quelle svolte all'interno di strutture come le RSA e le comunità alloggio, confermando la necessità per queste strutture della definizione di standard e criteri di accreditamento nell'ambito di una programmazione congiunta;

il D.P.R.S. del 23 dicembre 2011, approvato il protocollo d'intesa per l'attuazione del sistema regionale integrato socio-sanitario in Sicilia, con il quale si dà atto della necessità di 'introdurre azioni trasversali sinergiche per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali che, nel rispetto delle rispettive e specifiche competenze dell'Assessorato della salute e dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, superi la frammentarietà dei due ambiti e fornisca indirizzi unitari per la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi in materia di integrazione socio-sanitaria'. Nel corpo di tale protocollo d'intesa si richiama espressamente il DPCM 14.02.2001 e la definizione dei LEA e si stabilisce che gli stessi sono di competenza del S.S.R.. Tra le azioni prioritarie, per le strutture residenziali, semi-residenziali e di lungo assistenza, vengono previste: - 'ridefinizione delle tipologie delle strutture residenziali / semiresidenziali a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario; - armonizzazione di criteri e procedure di accreditamento; - definizione quantitativa delle rette a carico dei comuni e a carico delle ASP in ottemperanza ai DPCM 14 febbraio 2001 e 29 novembre

./..

2001';

il decreto assessoriale del 27 aprile 2012 ha approvato il 'Piano Strategico per la Salute Mentale', nel quale si afferma: 'La residenzialità terapeutica domiciliare, come quella espressa dal modello del gruppo-appartamento, delle case protette e delle comunità alloggio rappresenta un modello di integrazione socio-sanitaria altamente efficace' e ancora 'Le strutture residenziali (a gestione pubblica, privata o mista) partecipano alla costituzione della rete dei servizi che concorrono alla realizzazione del piani terapeutici individualizzati, la cui titolarità è necessariamente demandata al DSM. La rete dei servizi residenziali sarà utilizzata nei percorsi di presa in carico in maniera dinamica a seconda delle condizione cliniche di base del paziente e della fase evolutiva dei sintomi, evitando gli inserimenti a tempo indeterminato che rischiano di configurare nuove forme di istituzionalizzazione. La residenzialità terapeutica extra-domiciliare deve garantire un lavoro clinico altamente specializzato e deve essere orientata al raggiungimento dei migliori livelli possibili di adattamento e alla restituzione del paziente ai suoi abituali contesti di vita' (cfr. Piano Strategico per la Salute Mentale, cap. 6, par. 1/II, pag. 15);

CONSIDERATO che:

purtroppo, ad oggi, l'Amministrazione regionale non ha dato attuazione, almeno in relazione alle comunità alloggio, al citato quadro normativo e regolamentare ed ai richiamati indirizzi programmatici in merito alla necessaria integrazione socio-sanitaria del settore;

le comunità alloggio sono costrette ad operare ancora secondo le direttive e lo schema di convenzione adottati con D.P.R.S. del 04.06.1996, in cui si fa riferimento alle sole attività di risocializzazione e di reinserimento, ben distanti dal percorso di integrazione socio-sanitario previsto;

alle attività poste in essere dalle comunità alloggio, ben più complesse di quelle indicate nelle direttive del 1996, vengono riconosciuti gli stessi corrispettivi indicati nello schema di convenzione tipo approvati in quell'anno;

tali corrispettivi sono oramai incontrovertibilmente inadeguati, considerato che non tengono conto degli oneri effettivamente sostenuti dagli enti gestori e dei mutati costi connessi alle sempre più complesse prestazioni ad

./..

elevata integrazione sanitaria rese dalle comunità alloggio. Basti pensare che, da un lato, la retta riconosciuta, pari a circa euro 70 al giorno, è la più bassa d'Italia e, dall'altro, le comunità alloggio, sono costrette a far fronte, nei rapporti con gli enti locali, ad enormi difficoltà legate alla mancanza di fondi da parte di questi ultimi;

ciò ha determinato, nella prassi, la tendenza delle Amministrazioni comunali a non disporre i pur necessari ricoveri nelle strutture in questione per tanti soggetti che hanno la necessità di seguire un percorso socio-sanitario riabilitativo;

il quadro da ultimo delineato ha determinato, oltre ad un chiaro disagio per coloro che hanno bisogno di risposte terapeutiche, un considerevole dispendio economico per la Regione siciliana in ragione dell'incremento dell'uso dei farmaci psichiatrici, nonché dei ricoveri presso gli S.P.D.C. le case di cura specializzate, che hanno rette che variano dai 300 ai 500 euro al giorno. In altri termini, la mancata attuazione del sistema regionale integrato socio-sanitario e il mancato adeguamento agli standard nazionali per le comunità alloggio per disagio psichico è anche causa di un ingente danno erariale per l'Amministrazione regionale e per i Comuni,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso

L'ASSESSORE PER LA SALUTE e L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

ad adottare quanto necessario a dare urgente attuazione agli indirizzi programmatici derivanti dal quadro normativo e regolamentare vigente e agli atti di programmazione emanati, tra cui il protocollo d'intesa approvato con il D.P.R.S. del 23 dicembre 2011, perchè si realizzi il sistema regionale integrato socio-sanitario per le comunità alloggio per disagio psichico;

ad adottare, conseguentemente, ogni atto utile finalizzato alla creazione di un fondo unico per tutte le attività socio-sanitarie, strumento indispensabile per il miglioramento della qualità dei servizi e della loro programmazione;

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di consentire l'accreditamento delle strutture presso l'Assessorato Salute con criteri imparziali, e coinvolgendo l'Assemblea regionale siciliana nella definizione dei relativi criteri.

(4 dicembre 2013)

./..

LOMBARDO - DI MAURO - FIGUCCIA - GRECO G. -
FEDERICO - FIORENZA - LO SCIUTO - LANTIERI - GRASSO
- CURRENTI - CIMINO - - LA ROCCA RUVOLO - FALCONE -
MUSUMECI - VINCIULLO - VULLO - MILAZZO G. - MARZIANO
- POGLIESE - ANSELMO - MICCICHE' - TAMAJO - SUDANO -
FORMICA - FERRANDELLI - ARANCIO

XVI LEGISLATURA

MOZIONE

- N. 156 - Interventi urgenti per assicurare la corretta applicazione dello Statuto siciliano in materia di rapporti finanziari con lo Stato.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO CHE:

l'autonomia riconosciuta alla Sicilia ed al suo popolo con il Regio Decreto 15 maggio 1946, n. 455, convertito con Legge Costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, ha rappresentato un punto di mediazione tra il forte sentimento indipendentista dei siciliani nei confronti dello Stato sabaudo e la nascente Italia del secondo dopo guerra. Nel 1943 dopo lo sbarco in Sicilia delle truppe alleate il Movimento Indipendentista Siciliano (M.I.S.) uscì dalla clandestinità in cui si era rifugiato nel ventennio fascista infiammando i cuori e le menti dei siciliani, certamente discutibili e non condivisibili le scelte militariste ed insurrezionali di quel movimento e le sue equivoche alleanze, ma nessuno, che sia veramente in buona fede, può negare che, in quegli anni e forse a ben guardare anche oggi, il sentimento comune della maggioranza dei siciliani patteggiava per la nascita di uno stato indipendente della Sicilia. Tant'è che lo Stato italiano ancora monarchico ed un re sabaudo al suo vertice aprì una trattativa con la Consulta per la Sicilia, in rappresentanza del popolo siciliano, da pari a pari, tra due entità diverse ma di pari dignità. La Consulta avrebbe elaborato lo Statuto dell'Autonomia conferendo potestà primaria alla Regione siciliana in materia di beni culturali, agricoltura, ambiente, pesca, enti locali, territorio, polizia forestale, etc.;

diversi giuristi attribuiscono infatti allo Statuto siciliano la dignità di un trattato assimilabile a quelli di origine pattizia, che si stipulano tra gli Stati. I siciliani credono nell'autonomia e sin dalla prima legislatura danno fiducia ai partiti nazionali; lo Statuto e l'autonomia di fatto svuotano il movimento indipendentista. Il Parlamento siciliano si insedia a Palazzo dei Normanni il 25.05.1947 ed opera insieme al Governo della Regione, presieduto dal democristiano Alessi, circa un anno prima che venga divulgata la Carta Costituzionale della Italia repubblicana;

CONSIDERATO CHE:

./..

lo Statuto autonomista viene prima disatteso e poi tradito; lo Statuto autonomista per la sua materiale attivazione ha bisogno dei decreti attuativi e l'organismo deputato ad emetterli è la Commissione paritetica Stato-Regione, composta da membri eletti in egual misura dallo Stato e dalla Regione ed i suoi Decreti non necessitando del passaggio in Parlamento, sono immediatamente operativi. A ben 64 anni dal regio decreto che diede vita allo Statuto il popolo siciliano è ancora, in larga misura, in attesa dei Decreti attuativi che lo rendano operativo;

in particolare gli articoli dello statuto siciliano di seguito riportati e commentati rimangano ancora oggi in attesa di piena attuazione ed a titolo esemplificativo si ricordano:

l'art. 31 che prevede che 'al mantenimento dell'ordine pubblico' in Sicilia 'provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia di Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione dal Governo Regionale. ...omissis...', addirittura al terzo comma si prevede che 'Il Presidente ha anche diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dall'Isola, dei funzionari di polizia', e resta ancora da capire perchè si sia rinunciato all'esercizio di questo diritto, che afferma in maniera netta ed inequivocabile la sovranità e l'effettiva autonomia di un popolo, che tramite le sue sovrane istituzioni si autotutela; e, non da ultimo, perchè nessun Governo regionale ha inteso attivare l'ultimo comma del medesimo articolo che gli conferisce la facoltà di 'organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi', assicurando nel territorio siciliano, ad esempio, tra le altre cose, un'autonoma lotta alla evasione ed elusione fiscale;

l'art. 36 che prevede che 'Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo tributi, deliberati dalla medesima. omissis ...', e non poteva essere altrimenti poichè l'Autonomia Finanziaria è garanzia di autonomia politica ed amministrativa dallo Stato centrale;

l'art. 37 che conferisce alla Regione la potestà impositiva ed il potere di riscossione della medesima di una imposta da calcolarsi sui redditi prodotti nel suo territorio dalle 'imprese industriali e commerciali, che hanno la sede fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei

./..

redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima';

RILEVATO CHE:

la lettura del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto, che conferisce al Governo regionale la facoltà di 'organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi' con quanto previsto dall'art. 36 e dall'art. 37, denuncia, in modo inequivocabile, come si sia, purtroppo, colpevolmente rinunciato nel tempo a perseguire gli obbiettivi genuinamente autonomisti. Non vi è infatti alcuna libertà per il singolo individuo come per un popolo se non si è affrancati dal bisogno, l'autonomia finanziaria è il presupposto di libertà per le Istituzioni autonomiste e per il popolo siciliano;

l'Assessore per l'economia della Regione, Bianchi, esterno al Parlamento siciliano ed alla Sicilia, si sbaglia nel dare credito ai fumosi 'conti romani' che, a sanatoria tombale dei crediti vantati dalla Sicilia per la mancata attuazione del citato art. 37 dello Statuto, assegnerebbero per l'anno 2013 al bilancio della Sicilia a totale soddisfazione del credito vantato dai siciliani dal 1946 ad oggi la 'mitica' somma di euro 49 milioni;

l'Assessore, peraltro, suggerisce di parlare sottovoce e di volare raso terra, in quanto pare sia convinto di rifilare allo Stato italiano, romanescamente 'na sola'. Il ragionamento fatto dall'Assessore, più o meno suona così: 'Noi ci becchiamo i 49 milioni e lo Stato non ci trasferisce ulteriori 'simmetriche' competenze', non dicendo che, allo stato dei fatti, sembrerebbe che lo Stato centrale in cambio di quei fantastici 49 milioni di euro effettuerebbe a danno della Sicilia simmetrici tagli in conto capitale, vale a dire che il popolo siciliano finanzia se stesso, in quanto lo Stato centrale con una mano fa finta di elargire l'elemosina di 49 milioni di euro, mentre con l'altra mano blocca per un importo simmetrico quei trasferimenti compensativi e perequativi previsti dall'art. 38;

sarebbe utile che l'Assessore per l'economia rendesse di pubblico dominio quali sono stati i criteri contabili che hanno determinato l'importo dei 49 milioni ritenuti dallo stesso dignitosi, inoltre ci si chiede se gli Uffici deputati di codesto Assessorato abbiano individuato con

./...

esattezza i compiti residui garantiti dallo Stato in Sicilia in attesa di transitare nelle competenze regionali ed a quanto ammonta la necessaria simmetrica capienza finanziaria;

taluni studiosi hanno azzardato per eccesso la cifra di 5 miliardi l'anno, la domanda a questo punto non può che essere la seguente: a quanto ammonterebbe il gettito garantito dalla riscossione diretta dell'imposta di cui parliamo? Gli uffici dell'Assessore regionale per l'economia hanno azzardato un'ipotesi, suffragata da elementi certi, a quanto ammonterebbe il Prodotto Esterno Lordo (PEL) prodotto in Sicilia dalle imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori? Questo dato, sommato alla quota di Pil della Sicilia, è la cifra da cui si parte per determinare la massa dei 'redditi patrimoniali' della Regione da assoggettare ai tributi deliberati dalla Regione medesima. Azzardando qualche cifra (fonte ISTAT SICILIA) il PIL ai prezzi di mercato nel periodo di riferimento 1995/2012 è pari a circa 66.000 milioni di euro;

è assolutamente ragionevole supporre che il PIL (prodotto interno lordo) sommato al PEL (prodotto esterno lordo) raddoppi il suo valore, ma, ipotizzando che il valore del PIL come sopra determinato ammonti a 100 milioni di euro, a quanto ammonterebbe la massa dei redditi patrimoniali da assoggettare all'imposta di competenza esclusiva della Regione siciliana? Probabilmente non siamo così lontani dai miliardi di euro di cui dubita l'Assessorato Economia, e sicuramente la Sicilia ed il suo popolo hanno il diritto dopo 64 anni di vedere riconosciuta la propria dignità, di uscire dalla retorica parolaia e falsamente autonomista di fatto sottomessa allo Stato centrale;

lo stesso art. 38, è bene chiarirlo, non scaturì da un forte sentimento di 'solidarietà nazionale' da parte dello Stato centrale nei confronti del popolo siciliano teso a 'bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale', tanto è vero che il primo comma stabilisce, in maniera netta, che 'Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici'. Di fatto con questo articolo la Consulta e lo Stato intendono sanare nei confronti della Sicilia e del suo popolo quel negato sviluppo socio economico da parte dello Stato unitario; una sorta di parziale risarcimento che ponesse fine alla denuncia dei separatisti, nei confronti dello Stato unitario sabauda, di avere considerato la Sicilia terra di conquista e colonia del regno di Sardegna e

./...

Piemonte, sia dal punto di vista dei 'sentimenti' nutriti dai siciliani nei confronti dello Stato centrale, sia per quanto riguarda 'i danni economici' subiti dalla Sicilia all'atto della costituzione dello Stato unitario italiano e perpetuatesi, nessuno si scandalizzi, fino ai giorni nostri;

nel fiume del calpestamento della dignità statutaria, la mancata applicazione dell'art. 39 rappresenta una reale beffa per il mondo agricolo; questo articolo, infatti, prevede all'ultimo comma che: 'Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinenti alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione'. Qualche operatore del settore, a cui questa norma è stata indirizzata dal 1946 in poi, ne ha mai beneficiato?

l'art. 40 prevede al secondo comma che: 'E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani',

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a fornire al Parlamento siciliano i dati economici che lo hanno sostenuto nel confronto con i ragionieri dello Stato centrale;

a documentare il Parlamento siciliano a quanto ammonterebbe l'introito nelle casse della Regione se si fosse data materiale attuazione al comma secondo dell'art. 40;

ad impugnare innanzi alla Corte costituzionale il decreto-legge 8.04.2013, n. 35 (pubblicato G.U. 08.04.2013 n.82), contenente misure in materia di pagamenti dei debiti della P.A. maturati al 31.12.2012, ed in particolare l'art. 11, concernente 'Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione' per la quota parte di competenza della Regione siciliana;

ad esercitare le proprie prerogative in sede di conversione del decreto- legge 08.04.2013, n. 35 (pubblicato G.U. 08.04.2013 n.82), contenente misure in materia di pagamenti dei debiti della P.A. Maturati al 31.12.2012, ed in particolare l'art. 11 concernente 'Misure per l'equilibrio finanziario

./...

della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione' al fine di riattivare l'art. 38 dello Statuto siciliano, ripristinando i fondi perequativi previsti, cassando ogni diversa previsione prevista dalle norme applicative dello stesso art. 38 in quanto palesemente in contrasto con il dettato costituzionale in materia;

a procedere senza ulteriore ritardi alla nomina dei componenti la Commissione paritetica Stato - Regione di competenza della Regione siciliana, ed all'immediata convocazione della medesima per l'emanazione dei necessari decreti per attivare, senza ulteriori indugi, lo Statuto nella sua interezza ed a far valere nei futuri accordi quanto previsto dalla sentenza n. 245/2008 della Corte Costituzionale, la quale ha definitivamente chiarito che 'il criterio di simmetria in caso di trasferimento dalla Stato alle regioni del gettito di imposta è riferito solo alle competenze in ordine alla riscossione di tale imposta e non ad altre competenze'.

(24 luglio 2013)

GIANNI - CORDARO - MICCICHE' -
CLEMENTE - ANSELMO - GERMANA'

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 294 - Iniziative urgenti per una corretta gestione dei flussi migratori verso la Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'immigrazione costituisce per la Sicilia, l'Italia e l'Unione europea un fenomeno di rilevante significato sociale, con notevoli implicazioni sul piano demografico, economico, politico, culturale e antropologico, che richiede interventi strutturali e mirati a garantire anche la coesione sociale;

in particolare nelle scorse legislature, il Governo nazionale ha affrontato il tema nei suoi vari aspetti, senza rinunciare a politiche di accoglienza, sostegno e integrazione dell'immigrazione regolare, accompagnandole con misure di rigore, per massimizzare il suo apporto positivo all'interno del sistema produttivo e sociale del Paese;

le scelte adottate hanno promosso una politica di immigrazione che si fonda su due dimensioni, che si sostengono reciprocamente: fermezza e rigore contro la clandestinità e integrazione fondata sul lavoro, sulla conoscenza e sul rispetto della nostra identità;

una coerente integrazione di milioni di persone già presenti nel nostro Paese e di molte migliaia che chiedono l'ammissione richiede una disciplina dei flussi e dei visti che garantisca la presenza e la convivenza degli immigrati provenienti dalle varie Nazioni, tenendo in considerazione le reali possibilità di assorbimento nel nostro tessuto sociale, al fine di assicurare il rispetto e la tutela della dignità umana dei lavoratori stranieri, dei nostri valori e della sicurezza dei cittadini del nostro Paese;

CONSIDERATO che:

l'ingresso illegale nel territorio dello Stato costituisce nella maggior parte dei casi il presupposto per l'emarginazione e lo sfruttamento lavorativo di molti stranieri e, spesso, il serbatoio per il reclutamento della manovalanza della criminalità;

per continuare a combattere efficacemente la clandestinità bisogna proseguire nell'applicazione

./..

puntuale e rigorosa della legge, che lega la possibilità di ingresso e soggiorno sul territorio dello Stato al possesso di un regolare contratto di lavoro;

questo fondamentale principio stabilito dal nostro ordinamento si sta affermando anche nelle più moderne legislazioni degli altri Paesi europei;

quello che manca ancora è una politica comune europea sulla gestione dell'immigrazione illegale; è necessario ragionare, a livello europeo, su come consentire l'immigrazione legale e, quindi, la partecipazione di tanti lavoratori stranieri allo sviluppo del Paese e dell'Unione europea, impedendo al tempo stesso che organizzazioni criminali gestiscano vere e proprie tratte di esseri umani;

VISTO che:

in questo ambito, il Parlamento europeo è stato più volte sollecitato ad affrontare il problema, sottolineando come il fronteggiare da un lato l'immigrazione clandestina e l'adottare dall'altro una politica di accoglienza, di inserimento e di integrazione dei lavoratori stranieri che giungono in Europa non costituisca questione che possa essere semplicemente delegata alla buona volontà dei Paesi costieri;

sin qui, l'Europa non ha dato al nostro Paese un contributo decisivo e l'Italia e le regioni del sud, con in testa la Sicilia, hanno finito per dover affrontare praticamente da sole le ondate migratorie, ondate che hanno subito una forte impennata a causa delle diverse situazioni di conflitto che si sono sviluppate sulla riva sud del Mediterraneo ma che comunque rappresentano un fenomeno permanente che va affrontato, sia nell'interesse dei Paesi di accoglienza sia nei confronti delle popolazioni dei Paesi di emigrazione;

lo sforzo logistico e finanziario sostenuto dall'Italia, fin dalle rivolte sviluppatesi in Tunisia, in Egitto e in Libia, è stato notevole e molto impegnativo e i sacrifici, segnatamente delle popolazioni siciliane con in testa gli abitanti di Lampedusa, sono stati enormi;

la solidarietà dell'Europa non può essere limitata al campo finanziario: i continui sbarchi che si verificano quotidianamente sono un problema annoso e il compito di affrontarlo è stato lasciato ai Paesi in prima linea e, in particolar modo, a Lampedusa, Augusta e agli altri punti di approdo in Sicilia che rappresentano la porta sud dell'Europa e

./..

non solo dell'Italia;

le frontiere italiane non sono più, ormai, frontiere nazionali ma europee ed in questo senso è necessario quindi che anche nel settore dell'immigrazione l'Europa si muova secondo i principi di collaborazione e di mutuo sostegno attivando misure idonee e moderne che contrastino i flussi clandestini, anche attraverso l'istituto della formazione oltre frontiera, oltre che nei luoghi in cui sono accolti gli emigrati;

la Sicilia è la regione che agisce da ponte per l'Europa e che gli interventi adottati negli ultimi mesi attraverso l'operazione 'mare nostrum' hanno di fatto il solo merito di assicurare l'arrivo in sicurezza dei migranti nella nostra Isola con dispendio di risorse economiche ed umane insopportabili per le finanze dello Stato;

solo attivando canali di collaborazione istituzionale con i Governi dei Paesi da cui hanno vita gli sbarchi attraverso la sottoscrizione di accordi commerciali e formativi nei settori dell'agricoltura e della pesca finalizzati alla creazione di professionalità spendibili regolarmente nel nostro Paese, nei Paesi della comunità europea e nei Paesi sud mediterranei si può dare finalmente dignità umana a chi fugge dalla propria casa per disperazione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a promuovere e valorizzare l'apporto dei lavoratori immigrati al progresso economico e sociale del Paese, favorendo al contempo un processo di effettiva integrazione nel tessuto sociale e la conoscenza ed il rispetto delle regole e della cultura di riferimento del nostro Paese;

ad attivare, attraverso il Coppem, ogni iniziativa possibile tesa a istituire una collaborazione permanente con i Paesi del sud Mediterraneo finalizzata alla formazione ed alla specializzazione nei settori dell'agricoltura e della pesca tale da consentire un effettivo cammino verso una vita dignitosa a tutti i soggetti che quotidianamente divento preda dei viaggi clandestini;

ad assumere iniziative presso il Parlamento europeo per mettere all'ordine del giorno dell'agenda comunitaria la promozione di una politica di accoglienza europea, introducendo il principio del burden sharing e prevedendo anche lo stanziamento di risorse specifiche per i centri di identificazione ed espulsione italiani, a fronte di

./..

una disponibilità del nostro Paese a farsi carico di una congrua parte dei profughi;

a potenziare le sinergie con gli enti locali, per favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, come la conoscenza dei loro diritti e doveri, le opportunità di integrazione e di crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché per sostenere ogni iniziativa di prevenzione della discriminazione razziale.

(23 aprile 2014)

GIANNI - VENTURINO - CIMINO - MARZIANO - RAGUSA - CIRONE

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 287 - Iniziative in favore delle strutture private accreditate che erogano prestazioni di medicina di laboratorio.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con sentenza del TAR Palermo, è stato disposto l'annullamento degli artt. 3 e 7 del D.A. Salute n. 1629 del 9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 agosto 2012;

l'art. 3 del suddetto decreto aveva introdotto una soglia minima di prestazioni per l'accreditamento e la contrattualizzazione della medicina di laboratorio erogata da laboratori privati convenzionati;

tale soglia era fissata in 100.000 prestazioni annue per il biennio 2013-2015 ed in 200.000 a partire dal 2015;

l'art. 7 legava al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2012, della suddetta soglia minima di prestazioni la possibilità per i laboratori di essere contrattualizzati e, quindi, di erogare prestazioni per conto del SSR;

tali disposizioni venivano adottate ai fini dell'attuazione dell'accordo tra il Governo e le Regioni sui 'Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio' del 23 marzo 2011;

CONSIDERATO che:

il suddetto accordo, ravvisata la necessità di adottare efficaci strumenti di governo dell'attività di diagnostica di laboratorio al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, sancisce l'obiettivo del superamento della frammentazione delle attività di laboratorio attraverso 'meccanismi di reale aggregazione' fra strutture;

tutto ciò, tuttavia, 'ferma restando l'autonomia delle singole Regioni alla traduzione operativa degli stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali';

l'accordo, pertanto, indica un percorso, quello

./..

dell'accorpamento tra strutture, senza, tuttavia, imporre dall'alto scelte che le Regioni sono chiamate ad adottare in piena autonomia;

viceversa, il suddetto D.A. Salute n. 1629 del 9 agosto 2012 ha introdotto un meccanismo di accorpamento forzoso entro un lasso di tempo molto ristretto pena, addirittura, l'espulsione dal sistema;

é evidente che tali disposizioni, qualora non fossero state oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo, avrebbero favorito la creazione di posizioni dominanti pregiudizievoli dei principi di libera concorrenza, di autonomia privata e della libera iniziativa imprenditoriale, senza peraltro alcun apprezzabile vantaggio in termini di risparmio di spesa o efficientamento del sistema;

RICORDATO che:

col D.A. 16.09.2009, n. 1933, contenente il Piano per la riorganizzazione della rete di laboratori privati, è stato disciplinato il processo di aggregazione funzionale e giuridica delle strutture, con la possibilità di utilizzare un laboratorio comune centralizzato e la trasformazione delle sedi originarie in punti prelievo;

lo stesso D.A. ha previsto, inoltre, la possibilità per i titolari delle singole strutture che avevano scelto di aggregarsi di esercitare il diritto di recesso entro due anni dall'aggregazione, con il diritto a riappropriarsi del codice di struttura;

le aggregazioni, pertanto, dovrebbero avvenire esclusivamente su base volontaria, lasciando gli operatori liberi di mantenere la propria autonomia giuridica e funzionale;

RITENUTO che:

non è in alcun modo dimostrato che gli accorpamenti tra i laboratori privati comportino una diminuzione della spesa sanitaria, anzi il sistema di incentivi economici per favorirli ha finito per farla aumentare;

infatti, sin dal 2009 si è avuto, in virtù della premialità annualmente prevista per gli accorpamenti, un aumento di spesa per l'aggregato dedicato alla patologia clinica di ben 3 milioni di euro all'anno;

i costi di produzione dei laboratori privati sono mediamente inferiori del di 5 - 6 volte rispetto

./..

alle strutture pubbliche e le prestazioni sono rese senza liste d'attesa; il servizio dei laboratori privati, pertanto, è più efficiente ed economico di quello erogato dai laboratori pubblici;

in un sistema che vede la sanità pubblica non in grado di assicurare tempestivamente l'erogazione delle prestazioni sanitarie, l'obbligo di accorpamento dei laboratori può compromettere il diritto alla salute ed il diritto di libera scelta dei cittadini-utenti;

la distribuzione dei laboratori nel territorio regionale, anche in considerazione della particolare orografia della Regione, della rete viaria e della composizione demografica della popolazione, ha garantito un servizio capillare e qualificato che ha colmato le carenze della rete di strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio;

la trasformazione dei laboratori in punti prelievo e il trasporto dei campioni biologici alla struttura centralizzata non è in grado di garantire sufficiente sicurezza poiché la circolazione di provette sul territorio comporta un rischio non azzerabile di confusione, smarrimento, ed errore oltre che di corretta conservazione della matrice biologica da analizzare;

appare concreto, pertanto, il rischio di un abbassamento della qualità delle prestazioni rese, poiché esistono tipologie di esami clinici, quali la glicemia, l'emocromo, la coagulazione ecc. che debbono essere eseguiti in tempo reale dal prelievo, pena la loro veridicità;

i costi per la conservazione ed il trasporto del campione biologico costituiscono pesanti oneri che non permettono alcun risparmio di spesa; viceversa, in caso di errore, lo stesso esame andrà ripetuto con evidente aggravio economico;

il modello di un accorpamento strutturale obbligatorio, pertanto, non solo non permette di raggiungere gli obiettivi prefissati, ma addirittura rischia di rendere il servizio economicamente più oneroso e qualitativamente più scadente;

CONSIDERATO, inoltre, che:

l'accorpamento, specie se imposto, rischia di alterare pesantemente il mercato, costringendo le strutture con minori capacità prestazionali a cedere il proprio patrimonio professionale costruito anno dopo anno a strutture che già superano la soglia annua richiesta e che, pertanto, non hanno alcun bisogno di aggregarsi: nella posizione di contraente

./..

debole, le piccole strutture, del tutto sprovviste di protezione, sono, di fatto, assorbite con conseguente perdita di posti di lavoro per personale altamente qualificato;

nel 2007 si è concluso il procedimento di accreditamento istituzionale dei laboratori convenzionati, così come si è concluso il procedimento di verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO;

l'accREDITAMENTO istituzionale ha comportato l'adeguamento delle strutture sanitarie secondo rigorosi requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici che hanno comportato gravosi investimenti, per cui le strutture convenzionate avevano fatto legittimo affidamento in ordine alla possibilità di continuare ad erogare prestazioni a carico del Sistema sanitario regionale;

l'art. 25 della legge regionale n. 5 del 2009 dispone che le risorse relative alla specialistica ambulatoriale esterna vadano attribuite alle strutture accreditate e contrattualizzate, al momento dell'entrata in vigore della legge;

la suddetta legge regionale n. 5 del 2009 prevede espressamente che il sistema sanitario sia strutturato sul fabbisogno del cittadino al quale deve essere garantita un'offerta capillare a partire dal territorio e dall'integrazione sociosanitaria, puntando sulla deospedalizzazione e sul potenziamento dei servizi territoriali, per cui l'azzeramento dei tanti presidi sanitari disseminati nel territorio siciliano comporterebbe una sicura lesione del predetto principio contenuto nella legge regionale n. 5 del 2009;

l'accordo tra il Governo e le Regioni del 23 marzo 2011, nel disciplinare le modalità di aggregazione, ha previsto sistemi elastici e che consentono il mantenimento di una certa autonomia delle singole strutture aggregate, facendo riferimento espressamente a società cooperative, consortili oppure ATI;

PREMESSO, inoltre, che:

l'accordo Stato - Regioni del 23 marzo 2011 puntualizza che, nel procedere alla riorganizzazione della rete di laboratori, debbano essere previsti programmi specifici di controllo interno di qualità e di valutazione esterna di qualità (VEQ), quali 'presupposti indispensabili per dare oggettiva dimostrazione delle performance analitiche e quindi della qualità dei servizi erogati';

./..

le modalità con le quali tali programmi sono svolti sono definite dalle Regioni, cui è raccomandato che i programmi VEQ abbiano 'valenza sovra regionale, nazionale o internazionale' e che siano gestiti 'da soggetti terzi e non da aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore e servizi della diagnostica di laboratorio';

l'art. 6 del decreto assessoriale 9 agosto 2012 dispone, a tal proposito, che è adottato come ulteriore requisito di accreditamento e contrattualizzazione per l'attività specialisti ca ambulatoriale di medicina di laboratorio la registrazione al CRQ (Centro regionale di qualità) e la partecipazione obbligatoria alle VEQ (valutazione esterna di qualità) regionali;

nella Regione, la VEQ è gestita dal 'Centro regionale per l'implementazione, l'assicurazione ed il controllo della qualità nella rete laboratoristica pubblica e privata', incardinato presso l'Assessorato regionale della salute e meglio conosciuto come CRQ, istituito con decreto assessoriale n. 3253 del 30 dicembre 2010; in una prima fase, tuttavia, non vi era da parte delle strutture private alcun obbligo di usufruire degli servizi del CRQ;

il CRQ opera con il supporto dell'Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di Palermo, la quale, tramite l'unità operativa controllo qualità dei laboratori e rischio chimico (CQRC), si occupa principalmente degli aspetti tecnico - operativi, nonché dell'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello per una piccola parte;

la creazione di tale organismo presta il fianco a numerosi dubbi; in primo luogo perché si sono introdotti nuovi ed ulteriori requisiti per l'accreditamento e la contrattualizzazione in violazione della normativa sull'accreditamento istituzionale e della legge regionale n. 5 del 2009;

appare violato il principio della parità tra il settore privato e quello pubblico: quest'ultimo ha potuto mantenere i contratti di verifica in corso, mentre il settore privato ha dovuto obbligatoriamente accedere ai controlli regionali con la cessazione dei contratti in corso;

l'obbligo di eseguire la VEQ con il CRQ cozza con la scelta nel libero mercato, e, dunque, con la possibilità, per l'utente, di scegliere chi, a parità di servizio e qualità, fornisca un prezzo migliore, o, comunque, concorrenziale;

./...

sono riconosciuti ed imposti soltanto i controlli effettuati da enti accreditati con la Regione siciliana, discriminando aziende che sono accreditate con il Ministero della Salute o con altre Regioni;

tale situazione ha portato alla creazione di un cartello di aziende che pratica prezzi da 4 a 6 volte superiori a quelli praticati dalle ditte non accreditate;

il tariffario applicato dal CRQ, con costi a carico delle strutture private, prevede la cifra di circa 4.000 euro a fronte dei circa 1.000 euro richiesti da enti quali il San Raffaele di Milano o il Careggi di Firenze, per un numero di analisi uguale o addirittura superiore a quelli programmati dal CRQ;

imporre il CRQ con l'Azienda universitaria Paolo Giaccone (che non è un ente terzo come richiesto dall'Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2011) quale ente titolato ad effettuare le VEQ, appare legittimo soltanto qualora tale servizio fosse svolto a titolo gratuito;

appare, inoltre, violato il principio consensuale nei controlli di qualità stabilito dagli artt. 8 quinquies e 8 octies del D.Lgs. n. 502 del 1992, nonché l'art. 25 della l.r. 5/09 che prevede la previa concertazione con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative nella determinazione di condizioni e modalità con le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LA SALUTE

a rivedere, nel rispetto degli impegni assunti con lo Stato nel Piano di rientro 2007-2009 e nei successivi programmi operativi per la prosecuzione del Piano, nonché previa concertazione con le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, la disciplina dei rapporti con le strutture private accreditate che erogano prestazioni di medicina di laboratorio ribadendo, una volta e per tutte, il principio secondo il quale il processo di razionalizzazione della rete va associato al principio di volontarietà e spontaneità delle aggregazioni fra strutture senza obbligo di raggiungimento di soglie minime di prestazioni, e con diritto di dissociazione senza limiti di tempo e riapproprio del codice di struttura, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accreditamento;

a modificare la normativa sulle VEQ, consentendo

./..

alle strutture accreditate la libera scelta tra enti di livello nazionale o sovranazionale che, a parità di standard qualitativi, praticano prezzi più bassi ad un numero sufficientemente rappresentativo di analiti;

ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei ai fini della salvaguardia di un settore produttivo, e delle relative professionalità, che continua a svolgere un ruolo rilevante nell'economia regionale e nella erogazione di servizi sanitari al cittadino, colmando le evidenti carenze del Servizio sanitario pubblico a costi inferiori;

ad adottare, in particolare, i seguenti provvedimenti, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

1. applicazione del budget per branca e non per struttura, al fine di rendere effettivo il principio di libera scelta del cittadino;

2. ripartizione dell'aggregato finanziario nel rispetto della quota pro-capite, la più bassa sul territorio nazionale, ad invarianza di spesa;

3. implementazione per le strutture libere o associate che la richiedano, nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione e dei principi di derivazione comunitaria sulla libera concorrenza;

4. possibilità di effettuare 'service' per tutte le strutture accreditate, libere o associate, che lo richiedano, relativamente ad esami specialistici e ormonali, previa comunicazione alle aziende sanitarie di appartenenza;

5. applicazione di un tariffario adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione della prestazione.

(1° aprile 2014)

BARBAGALLO - LUPO - CIRONE - ALLORO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 232 - Modifica del decreto in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni riabilitative psico-fisiche-sensoriali in regime semiresidenziale e residenziale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la riabilitazione psico-fisico-sensoriale in Sicilia è svolta dai centri accreditati e convenzionati ai sensi dell'ex art. 26 della legge n. 833 del 1978, enti che, nel corso degli anni, hanno accresciuto la propria professionalità, implementando anche la loro presenza nel territorio;

CONSIDERATO che nella Regione siciliana, in ragione del decreto dell'Assessore per la Sanità n. 890 del 2002, si è proceduto all'adeguamento e potenziamento degli standard strutturali e qualitativi degli istituti che svolgono tali prestazioni sanitarie;

TENUTO CONTO che col decreto del 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 53 del 09/11/2007, è stato imposto un abbattimento delle rette del 5% in ragione del piano di rientro nel settore sanitario; allo stesso ne sono seguiti altri sulla scorta del principio del contenimento della spesa sanitaria;

PRESO ATTO che con la circolare dell'Assessore per la salute n. 1266 del 2 marzo 2010 si è proceduto ad adottare un nuovo schema di convenzione tra le aziende sanitarie provinciali e le strutture riabilitative, consentendo alle stesse di recuperare le assenze degli assistiti per abbattere le liste di attesa;

VISTO che il decreto 4 agosto 2010 ha rideterminato per gli anni 2010-2012 le rette dei centri di riabilitazione, con un minimo aumento del 2% annuo, il cui ammontare dell'aggregato di bilancio ascende ad euro 152.000.000,00 circa;

CONSIDERATO che col decreto del 2.09.2013, pubblicato in G.U.R.S. il 4.10.2013, si stabilisce la compartecipazione, in misura del 30%, ai costi delle prestazioni riabilitative in capo ai comuni, nonché in capo ai soggetti titolari di assegno di accompagnamento per i propri familiari fruitori del servizio;

ATTESO che la compartecipazione ai detti costi

./..

comporta un aggravamento eccessivo per le casse dei comuni, già stremati dai continui e insopportabili tagli già subiti, così come rappresenta una gravissima ingiustizia per i soggetti, invalidi civili, titolari di assegno di accompagnamento, che dovrebbero rinunciare a quella indennità che serve per il loro sostentamento parziale nel periodo della giornata in cui gli stessi non sono ricoverati presso le stesse strutture riabilitative,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

alla luce di quanto sopra esposto, a revocare il decreto sopra citato nella parte in cui onera i comuni al pagamento del 30% della retta e impegna gli stessi soggetti, invalidi civili, fruitori delle prestazioni di riabilitazione, titolari di indennità di accompagnamento, a sopportare con l'intero proprio assegno parte dei costi;

in subordine, fermo restando l'esonero per i titolari di indennità di accompagnamento a compartecipare ai costi del superiore servizio, trasferire le somme già previste in bilancio, dalla rubrica Salute a quella Autonomie locali, in modo da evitare che i Comuni dell'Isola possano avere un ulteriore aggravio che finirebbe per metterli irrimediabilmente in ginocchio.

(25 novembre 2013)

FALCONE - POGLIESE - VINCIULLO - ASSENZA

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 233 - Opportune iniziative concernenti il complesso immobiliare sito a Palermo, in via Ingegneros 31.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che sono molti gli edifici pubblici regionali abbandonati o fatiscenti. Spazi che hanno svolto egregiamente il loro compito e che oggi, non più in funzione di reali necessità, si trovano in totale stato di decadenza;

RITENUTO che nella perdurante crisi economica ci deve avviare verso un uso più responsabile e consapevole del denaro pubblico e conseguentemente di ogni bene pubblico, coniugando l'ottimizzazione e la messa in efficienza anche del patrimonio pubblico attraverso la sua riqualificazione, al suo riuso;

CONSIDERATO che, arrestando la continuità del percorso di abbandono vissuto da molti di questi edifici, si permette agli spazi urbani ove insistono di aprirsi nuovamente alla cittadinanza, di rianimarsi creando anche economie con la positiva conseguenza che il patrimonio immobiliare si trasforma da onere in risorsa;

ACCERTATO che nella sola città di Palermo la Regione siciliana è proprietaria di tantissimi immobili tra i quali spicca, perché allocato in una zona altamente residenziale, un complesso immobiliare con ingresso principale nella via Giuseppe Ingegneros al numero civico 31 ed altri ingressi di servizio lungo il perimetro della cintura muraria che lo delimita, che vanta un preziosissimo parco dotato di videosorveglianza, e che, in anni passati, è stato sede prima dell'Istituto di cultura e lingua della Provincia regionale di Palermo e successivamente di un poliambulatorio dell'ospedale Villa Sofia;

APPRESO che il complesso immobiliare è attualmente nella disponibilità dell'azienda ospedali Riuniti 'Villa Sofia-Cervello', e risulta abbandonato dal 2010, tre anni di incuria, vandalismo e degrado;

RILEVATO che il parco potrebbe essere aperto alla fruizione dei cittadini ove venisse curato e custodito e che i due fabbricati potrebbero essere utilizzati come sede di quegli uffici regionali che attualmente hanno sede in locali in affitto contribuendo così ad una effettiva valorizzazione del demanio regionale,

./..

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a porre in essere tutte le opportune iniziative per affidare il parco sito a Palermo in via Giuseppe Ingegneros 31, in comodato d'uso alla Municipalità di Palermo, perché venga aperto alla pubblica fruizione;

ad avviare ogni iniziativa utile per il riuso dei due immobili insistenti nel plesso immobiliare, al fine di conseguire un'economia nella spesa per locazione di uffici;

ad avviare, infine, attraverso il dipartimento tecnico dell'Assessorato Infrastrutture, eventuali altre progettualità per il riuso del complesso immobiliare di proprietà della Regione siciliana, utilizzando allo scopo risorse finanziarie del POR 2014-2020.

(25 novembre 2013)

MILAZZO G. - D'ASERO - CASCIO F. - VINCIULLO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 178 - Verifica del rapporto che intercorre tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la concessionaria che si occupa della gestione delle autostrade siciliane con eventuale adozione di misure alternative.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che il rapporto tra lo Stato e la Regione siciliana è regolato, in materia di riassetto del settore autostradale, da una concessione assegnata dal Ministero per le Infrastrutture ad un soggetto giuridico da individuarsi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n° 531;

RILEVATO che:

la legge 12 agosto 1982, n°531, venne applicata nel 1996 e che, pertanto, solo da allora abbiamo quel nuovo soggetto giuridico, denominato Consorzio per le autostrade siciliane, il cosiddetto CAS, risultato della unificazione dei tre precedentemente separati Consorzi concessionari ANAS, operanti in Sicilia per la costruzione e gestione delle autostrade Messina-Catania-Siracusa, Messina-Palermo e Siracusa-Gela, e destinato ad essere il nuovo concessionario delle autostrade di rilevanza nazionale secondo la qualificazione e classificazione operata con d.lgs. 461/99;

come già chiarito in precedenza, a tale nuovo soggetto è stata trasferita, con decreto ministeriale 21 maggio 1997, la titolarità delle preesistenti concessioni delle tre distinte tratte e, ai sensi di legge (art.16 L. 531/82), esso ha rilevato gli oneri nascenti dai rapporti giuridici già posti in essere dai precedenti enti;

CONSIDERATO che:

i Consorzi Messina - Palermo, Messina - Catania e Siracusa - Gela (L.R. 4/65) hanno cessato di esistere con DPR 117/Gab del 30 aprile 1996, in esecuzione dell'articolo 28 L.R. 22/96 e che, come si legge nelle motivazioni del citato decreto interministeriale, l'obiettivo era quello di recepire in un successivo atto le innovazioni in campo autostradale introdotte dalle leggi 23 dicembre 1992, n° 498, e 24 dicembre 1993, n° 537;

tale procedura si è conclusa con la revisione, ai

./..

sensi dell'articolo 11 della legge 498/92, che ha determinato l'unificazione delle Concessioni ed il recepimento al CAS del comma 8 dell'articolo 10 della legge 537/93, con cui si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle concessionarie di autostrade;

in base all'articolo 16, lettera d, della legge 531/82, il CAS deve provvedere, mediante le tariffe dei pedaggi, alla copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti infrastrutturali e che, pertanto, lo stesso non ha, né può avere, trasferimenti di partita corrente a carico del bilancio della Regione siciliana;

il modus operandi del CAS appare in conflitto con le norme nazionali richiamate nella Concessione, mancando un sistema di auditing interno;

l'involuzione verso modelli organizzativo - gestionali nulla ha a che vedere con quanto accade nelle altre 22 concessionarie; prova ne sia che mentre le altre concessionarie hanno, ad esempio, internalizzato i costi dei servizi esterni, riducendoli e migliorandone qualità e produttività, il CAS ancora oggi sta impegnando ingenti somme per esternalizzare servizi già resi in house a costi contenuti come ad esempio il servizio di sorveglianza e assistenza al traffico (precedentemente in house e poi incomprensibilmente affidato, in somma urgenza, ed oggi in attesa di aggiudicazione attraverso un bando che costerà allo stesso CAS 2,6 milioni di euro per soli 6 mesi;

VISTO che:

la titolarità della concessione in questione compete ad un soggetto che necessariamente debba presentare i tratti tipici dell'ente pubblico economico, secondo i criteri della gestione privatisticoproprietà pubblica;

in materia autostradale, lo Stato italiano ha esclusiva competenza a legiferare e che, pertanto, ogni riferimento a leggi regionali che vi si sovrappongano per competenze e merito, per esempio la L.R. n. 10/2000, non appare coerente con il quadro normativo rinvenuto negli atti del CAS né compatibile con la titolarità di una tale tipologia di concessione autostradale, facendo espresso riferimento tale legge regionale agli enti non economici;

dal 1996 sarebbe occorso adeguare la macchina aziendale alle novità legislative nazionali, allineando in questo modo il modello organizzativo -

./..

gestionale alle direttive contenute nella convenzione di concessione, soprattutto per soddisfare tutte quelle condizioni ivi sottoscritte dalle parti contraenti e, in primo luogo, quelle relative al piano finanziario, oggi clamorosamente disatteso;

l'infrastruttura, per la propria messa in sicurezza, necessita, come attestato dalla Delibera di Giunta Regionale n°145 del 22 aprile 2013, di ben 184 milioni di euro e che, con buona probabilità, il CAS non avrà modo di reperire una tale somma;

le pessime condizioni di sicurezza delle autostrade siciliane, il forte deficit, gli interventi della magistratura penale, i sequestri di gallerie pericolanti, le riduzioni o gli scambi di carreggiata di importanti viadotti, l'indice alto di mortalità ed i continui pignoramenti degli incassi, ci impongono azioni veramente decisive e soprattutto risolutive,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

ad attivarsi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di verificare il rapporto giuridico che attualmente intercorre tra il Ministero medesimo e la concessionaria;

ad impegnarsi, qualora ve ne siano le condizioni, per una ricapitalizzazione dell'ente, mettendolo nelle condizioni di potere azzerare tutte le gravissime carenze infrastrutturali che allo stato insistono e che minano l'incolumità dei numerosi automobilisti che quotidianamente percorrono le autostrade per i più svariati motivi;

a valutare ogni altra possibile e utile soluzione di vigilanza sul Consorzio, ai fini di un reale ed effettivo risparmio di risorse e alla verifica di un assai più equilibrato impiego delle stesse;

risultando il CAS un ente deficitario, a valutare, infine, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la possibilità di adottare misure alternative, quali ad esempio potrebbero rappresentare la cessione, tramite offerta pubblica, di parte delle proprie quote a nuovi e potenziali interessati soggetti, cercando di creare in tal modo sicure condizioni di afflusso di capitale e un più funzionale management.

(19 settembre 2013)

./..

GRASSO - LANTIERI - CORDARO - CIMINO - CLEMENTE